



Berna, 26.01.2022

Coordinamento nel comportamento di voto della Svizzera in seno alle organizzazioni dell'ONU

Rapporto del Consiglio federale
in adempimento del postulato Binder 20.4145
del 24 settembre 2020

Indice

1	Introduzione	3
2	Il vigente sistema di coordinamento per i principali organi politici dell'ONU	4
3	Esame delle singole condizioni formulate nel postulato	6
3.1	Coordinamento di tutti gli affari ONU presso l'unità Coordinamento ONU	6
3.2	Esame di risoluzioni ricorrenti	9
3.3	Consultazione delle commissioni della politica estera	10
3.4	Informazione delle commissioni della politica estera.....	11
3.5	Trasparenza verso l'opinione pubblica	12
4	Conclusione	12
	Allegato	13

1 Introduzione

Il 24 settembre 2020 la consigliera nazionale Marianne Binder-Keller ha depositato il postulato 20.4145, con il quale invita il Consiglio federale ad esaminare cinque condizioni e a presentare in un rapporto corrispondenti proposte di attuazione per migliorare il coordinamento delle posizioni della Svizzera in seno all'ONU – sotto la guida del DFAE – e assicurare maggiore trasparenza nei confronti del Parlamento e dell'opinione pubblica.

«Il comportamento di voto della Svizzera in seno alle varie organizzazioni dell'ONU solleva ripetutamente domande. Come vengono giustificate le varie decisioni? Chi ne è responsabile? E come sono strutturati i processi decisionali? Le risposte alle corrispondenti interpellanze (Grüter 20.3479 e Bigler 19.4010) sottolineano che il coordinamento avviene solo in modo sporadico, che il margine decisionale del Dipartimento federale degli affari esteri è limitato e che vari altri dipartimenti si esprimono in larga misura in modo indipendente sulle cosiddette questioni specialistiche e decidono autonomamente. In tali circostanze non esiste quindi una posizione coerente della Svizzera. Soprattutto in considerazione della candidatura della Svizzera al Consiglio di sicurezza dell'ONU, sarebbe più che opportuno assicurare maggiore trasparenza e fiducia.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a esaminare le seguenti condizioni volte a migliorare il coordinamento sotto la guida del DFAE e a presentare proposte di attuazione mediante un rapporto.

- 1. Un'unità specialistica «Coordinamento ONU» gestisce tutti gli affari connessi alle organizzazioni ONU, inclusi tutti i suoi organi sussidiari.*
- 2. Ogni volta che vengono ripresentate, le risoluzioni che ricorrono ogni anno (p. es. in seno al Consiglio dei diritti umani dell'ONU e dell'OMS) vengono valutate nuovamente sia dal punto di vista politico sia sotto il profilo del contenuto.*
- 3. Le consultazioni delle commissioni della politica estera sono estese a tutte le risoluzioni delle organizzazioni e degli organi sussidiari dell'ONU e si tengono in funzione delle necessità, ma almeno ogni sei mesi.*
- 4. Il Parlamento viene informato attraverso un rapporto redatto almeno una volta all'anno, che fornisce dettagli sul comportamento di voto della Svizzera in tutte le organizzazioni e negli organi sussidiari dell'ONU.*
- 5. Per una maggiore trasparenza, il Consiglio federale fornisce al pubblico, sul sito Internet del DFAE, informazioni aggiornate sul comportamento di voto della Svizzera in tutte le organizzazioni e negli organi sussidiari dell'ONU.»*

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato e il 20 dicembre dello stesso anno il Consiglio nazionale gli ha dato seguito.

Il presente rapporto illustra l'attuale sistema di coordinamento per la definizione delle posizioni della Svizzera nei principali organi politici dell'ONU (cap. 2) ed esamina le condizioni formulate nel postulato (cap. 3). L'ultimo capitolo contiene un riepilogo delle conclusioni.

2 Il vigente sistema di coordinamento per i principali organi politici dell'ONU

Quando la Svizzera ha aderito all'ONU nel 2002, in seno alla Segreteria di Stato DFAE (l'allora Direzione politica) è stata istituita l'unità Coordinamento ONU, cui è stata affidata la completa responsabilità in materia di istruzioni. L'unità Coordinamento ONU, facente parte della Divisione ONU, coordina oggi le posizioni della Svizzera in seno all'Assemblea generale, al Consiglio economico e sociale (ECOSOC), al Consiglio di sicurezza e al Consiglio dei diritti umani. Il suo mandato si fonda su una decisione del Consiglio federale del 21 agosto 2002. Il Consiglio federale ha deciso di non modificare le competenze per le agenzie specializzate dell'ONU e per i fondi e i programmi, e ha così rinunciato a trasferirle al Coordinamento ONU, tenendo conto del fatto che: 1) la Svizzera era rappresentata in queste organizzazioni dai competenti uffici specializzati già prima della sua piena adesione nel 2002; 2) il lavoro in queste agenzie specializzate dell'ONU nonché nei fondi e nei programmi ha prevalentemente carattere tecnico; e 3) era opportuno un coordinamento rigoroso soprattutto nei principali organi politici dell'ONU. Questa analisi è ancora calzante. Il DFAE è oggi responsabile del coordinamento delle posizioni della Svizzera nei principali organi politici dell'ONU, in alcune agenzie specializzate nonché in fondi e programmi, soprattutto nell'ambito dello sviluppo¹. Il coordinamento delle posizioni della Svizzera nelle altre agenzie specializzate compete invece agli uffici specializzati preposti esterni al DFAE.

Come il Consiglio federale ha spiegato nella sua risposta all'interpellanza Grütter [20.3476](#), le posizioni assunte dalla Svizzera in seno ai principali organi dell'ONU vengono definite coinvolgendo tutti i servizi interessati all'interno dell'Amministrazione federale. A questo scopo il DFAE ha creato una piattaforma di consultazione digitale che consente a tutti i servizi interessati interni ed esterni al Dipartimento di partecipare alla formulazione delle posizioni della Svizzera in seno all'Assemblea generale, al Consiglio di sicurezza, all'ECOSOC e al Consiglio dei diritti umani. L'unità Coordinamento ONU consolida le prese di posizione ricevute, appiana le divergenze tra i servizi e definisce la posizione della Svizzera. Assicura poi la convalida di questa posizione al livello gerarchico appropriato.

La convalida a un livello gerarchico superiore è prevista in linea di massima in due casi:

- 1) tra i servizi che hanno preso posizione permangono divergenze che non possono essere appianate a livello di esperti o
- 2) l'affare ha implicazioni di politica interna o estera di una certa portata.

Nel *primo caso*, le divergenze tra gli uffici di un dipartimento sono appianate a livello dipartimentale. In caso di divergenze tra uffici di diversi dipartimenti, la questione viene risolta a livello di Segreteria di Stato o Segreteria generale con le direttrici e i direttori degli uffici o le segreterie generali direttamente interessati. Se necessario, le divergenze vengono appianate tra i capi dei dipartimenti direttamente interessati. Se non è possibile raggiungere un accordo nemmeno a livello di capidipartimento, la decisione spetta in via eccezionale al Consiglio federale.

¹ Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), Organizzazione marittima internazionale (IMO), Entità per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile (UNWomen), Programma congiunto delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS), Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PNUS), Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), Fondo delle Nazioni Unite per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale (UNCDF), Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (UNRWA), Programma dei volontari delle Nazioni Unite (UNV), UN Water, Programma alimentare mondiale (PAM).

Nel secondo caso, se l'affare ha implicazioni di politica interna o estera di una certa portata, il consolidamento della posizione ad un livello gerarchico superiore (segretario/a di Stato DFAE, capo del DFAE, Consiglio federale) è opportuno quando, nell'ambito di processi dell'ONU, si discutono: 1) questioni nuove dal punto di vista contenutistico; 2) temi di politica estera o interna di grande o ampia portata; o 3) modifiche della posizione della Svizzera valida fino a quel momento.

Se una posizione coordinata dal Coordinamento ONU riguarda un tema che coinvolge servizi federali di altri dipartimenti, spetta a tali servizi informare o consultare le rispettive gerarchie sull'affare in questione e sulla posizione prevista.

Il Coordinamento ONU comunica il risultato del processo di consultazione interdipartimentale alle missioni permanenti della Svizzera all'ONU dopo opportuna convalida dell'istruzione formale. L'istruzione è vincolante per le missioni svizzere.

Modalità di adozione di una risoluzione

Consenso: nessuno Stato chiede di votare.

Votazione: le opzioni sono «Sì», «No» oppure «Astensione».

Co-sponsoring: espressione formale di sostegno a una risoluzione da parte di uno Stato. Come autore di una risoluzione, uno Stato ne è automaticamente anche un co-sponsor, a meno che la co-sponsorizzazione non venga revocata (p. es. perché sono state accettate modifiche che non rispecchiano la volontà dell'autore).

Explanation of Position/Explanation of Vote (nota che precisa la posizione/il voto): quando una risoluzione viene adottata tramite consenso/votazione, uno Stato può precisare la propria posizione riguardo a uno o più paragrafi o all'intera risoluzione. Tali precisazioni vengono inserite nei verbali ufficiali delle sedute.

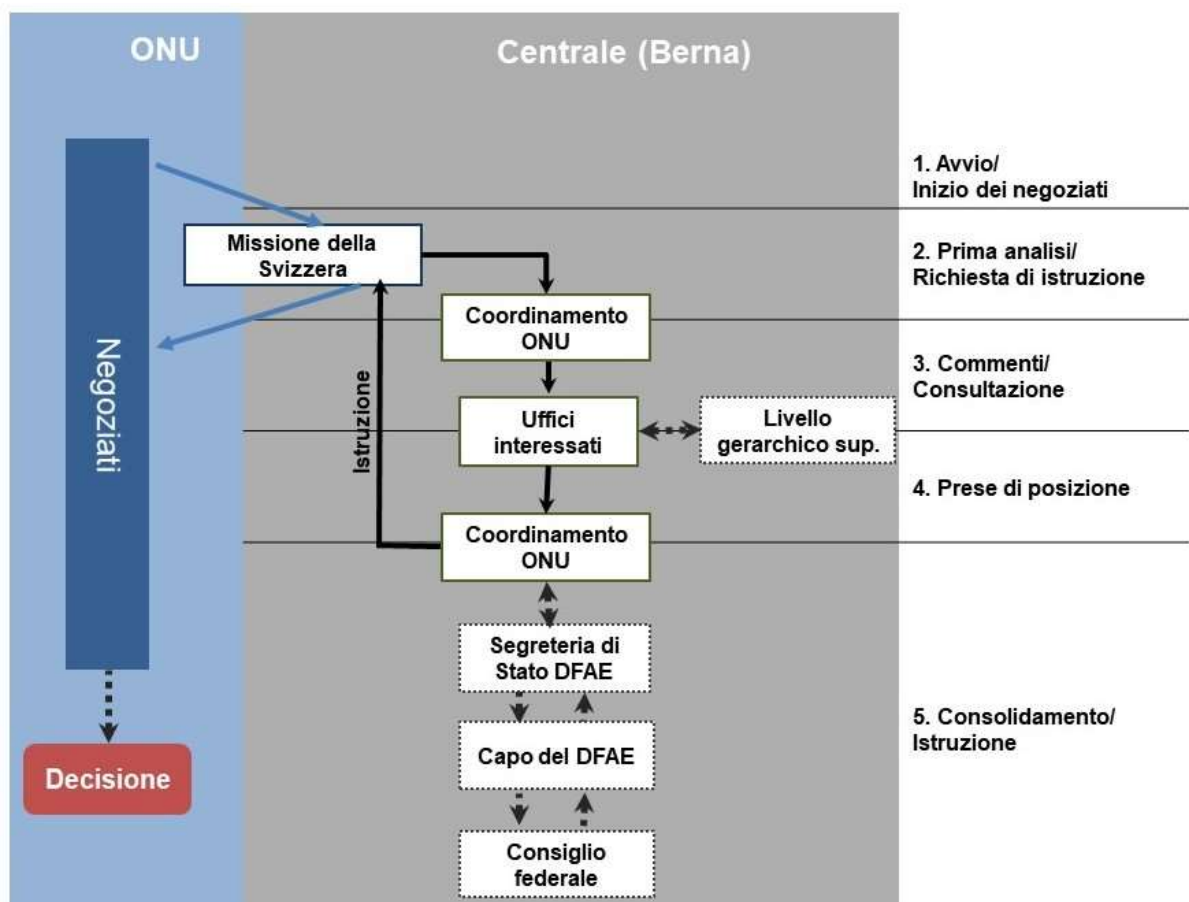


Grafico: Processo decisionale standard per le posizioni in seno all'Assemblea generale, all'ECOSOC, al Consiglio dei diritti umani e al Consiglio di sicurezza.

Il sistema di consultazione descritto sopra si applica al comportamento di voto della Svizzera, alla co-sponsorizzazione (co-sponsoring) di risoluzioni e decisioni e al sostegno/non sostegno di prese di posizione condivise con altri Stati (*joint statements*). Una procedura di consultazione molto simile ha luogo anche per le dichiarazioni formali («statements») della Svizzera negli organismi summenzionati. Il presente rapporto non si occupa invece del comportamento di voto della Svizzera nelle elezioni in seno a organizzazioni internazionali, poiché votare una risoluzione ed eleggere sono due questioni diverse. Una differenza importante, per esempio, è che le elezioni – a differenza delle votazioni su una risoluzione – sono segrete. Sulla questione della pubblicazione del comportamento di voto in caso di elezioni, il Consiglio federale si è già espresso nel quadro dell'interpellanza Binder ([21.3503](#)).

Esempio: consultazione in merito alla risoluzione dell'Assemblea generale «*Improvement of the situation of women and girls in rural areas*»

3.10.2019

La Missione permanente della Svizzera presso l'ONU a New York trasmette a Berna la prima bozza di risoluzione. Il Coordinamento ONU chiede ai servizi interessati di fornire una prima valutazione generale della bozza. La Segreteria generale DFAE – Pari opportunità e questioni globali di genere (SG-DFAE), in qualità di servizio preposto a queste tematiche, è responsabile dei contenuti.

4.10.2019

La SG-DFAE, la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) esprimono il loro parere.

Coordinamento ONU raccoglie i commenti e li trasmette sotto forma di istruzione alla Missione permanente.

7.10.2019

La Missione permanente conferma di aver presentato attivamente i commenti nel quadro dei negoziati aventi a oggetto la risoluzione e trasmette la nuova bozza di risoluzione.

Coordinamento ONU avvia la consultazione sulla nuova bozza.

Tra il 10.10.2019 e il 14.11.2019

In questo lasso di tempo si svolgono altri cicli negoziali. La SG-DFAE, la Divisione Pace e diritti umani (DPDU) del DFAE e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) esprimono il loro parere.

14.11.2019

La Missione permanente trasmette il testo finale e, di concerto con la SG-DFAE, raccomanda alla Svizzera di appoggiare la risoluzione come co-sponsor.

Coordinamento ONU avvia la consultazione sulla questione della co-sponsorizzazione da parte della Svizzera.

15.11.2019

Anche la DPDU e tutti gli altri servizi interessati sono a favore della co-sponsorizzazione.

Coordinamento ONU dà istruzione alla Missione permanente di co-sponsorizzare la risoluzione.

18.12.2019

L'Assemblea generale adotta la risoluzione per consenso sulla base dell'adozione preliminare avvenuta in seno alla sua Terza commissione.

3 Esame delle singole condizioni formulate nel postulato

3.1 Coordinamento di tutti gli affari ONU presso l'unità Coordinamento ONU

Un'unità specialistica Coordinamento ONU gestisce tutti gli affari connessi alle organizzazioni ONU, inclusi tutti i suoi organi sussidiari.

Il sistema delle Nazioni Unite si occupa di una vasta gamma di questioni internazionali, dalla pace alle telecomunicazioni, dal cambiamento climatico alla lotta contro il terrorismo, dalle misurazioni

meteorologiche al traffico postale. Questa pluridisciplinarietà si riflette anche nelle varie organizzazioni e nelle loro risoluzioni. Il sistema delle Nazioni Unite è costituito da 6 organi principali, 17 agenzie specializzate, 13 fondi e programmi, 5 commissioni regionali e una moltitudine di commissioni e comitati subordinati, gruppi di lavoro e altri (cfr. allegato). Nel sistema delle Nazioni Unite vengono adottate ogni anno circa 2000 decisioni e risoluzioni.

L'unità Coordinamento ONU coordina attualmente le prese di posizione della Svizzera e le circa 500 risoluzioni trattate ogni anno in seno all'Assemblea generale, all'ECOSOC e al Consiglio dei diritti umani. Per poter coordinare *tutti* gli affari dell'intero sistema delle Nazioni Unite, l'unità Coordinamento ONU dovrebbe aumentare in maniera significativa le proprie risorse in termini di personale, senza che questo comporti automaticamente una riduzione del fabbisogno di personale negli uffici specializzati, che, in ragione della loro competenza, dovrebbero continuare a dare il loro contributo tematico alle posizioni della Svizzera. Un coordinamento efficace richiede non solo sufficiente personale, ma anche il raggiungimento di un livello adeguato di know-how tecnico. Le questioni trattate nelle agenzie specializzate dell'ONU, come l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI) o l'Unione postale universale (UPU), sono infatti molto tecniche. Ha quindi senso collocare la direzione e il coordinamento di queste organizzazioni specializzate al di fuori del DFAE, nei servizi che hanno la competenza tecnica e che già dispongono del know-how necessario. In questo modo si evitano duplici interfacce che rallentano i processi e li rendono macchinosi. L'attuale ripartizione delle competenze è quindi efficiente in termini di risorse, garantisce una rapida reattività e ha dimostrato il suo valore aggiunto.

Per garantire la coerenza della politica estera svizzera anche a livello multilaterale, il Consiglio federale ha adottato alcune misure cautelari sancendo, all'articolo 6 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 20 aprile 2011 sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE; RS 172.211.1), che la Segreteria di Stato DFAE *partecipa, in organizzazioni e organismi internazionali, alla trattazione di questioni politiche, istituzionali, in materia di personale e budgetarie*. Gli uffici specializzati competenti di altri dipartimenti sono tenuti a consultare il DFAE su tali questioni, anche quando la responsabilità per l'organizzazione internazionale interessata spetta a loro. Rientrano tra tali questioni la valutazione della situazione politica e in materia di diritti umani all'estero, la valutazione di risoluzioni che riguardano singoli Paesi, le questioni relative a conflitti armati, la partecipazione di territori non statali, questioni specifiche relative all'accreditamento delle delegazioni, l'ammissione di nuovi membri, questioni procedurali in organismi intergovernativi, questioni inerenti al sistema giudiziario interno dell'ONU, il finanziamento di servizi comuni forniti da varie agenzie ONU, la gestione dello sfruttamento e degli abusi sessuali e aspetti comuni riguardanti le riforme, come l'adeguamento dei country team dell'ONU. Questo elenco non è esaustivo.

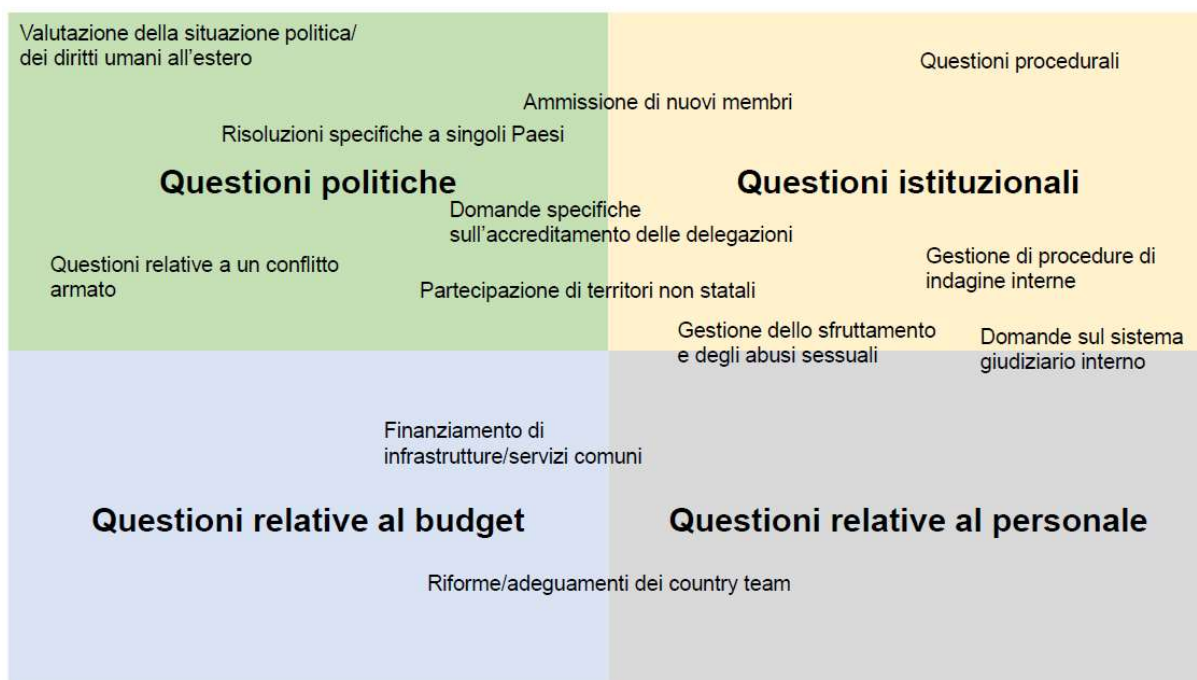


Grafico 2: Questioni sulle quali l'unità Coordinamento ONU deve essere consultata conformemente all'articolo 6 capoverso 3 lettera f OOrg-DFAE.

Le prese di posizione della Svizzera e l'orientamento del suo impegno nelle organizzazioni multilaterali sono dettati dai documenti fondamentali della politica estera svizzera, tra i quali figurano la Strategia di politica estera 2020–2023, le diverse strategie subordinate nonché le linee guida e le priorità delle Nazioni Unite. La coerenza delle posizioni della Svizzera in seno alle organizzazioni multilaterali è assicurata inoltre da altre misure organizzative.

- Nel quadro del processo di adesione all'ONU è stato istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale ONU (GLID ONU) che è diretto dalla Divisione ONU e si riunisce a intervalli regolari. Il suo compito è informare tutti i dipartimenti sulle attività della Svizzera nell'ambito ONU, consultarsi ogniqualvolta necessario e a presentare le priorità della Svizzera. Di solito vengono discussi approfonditamente uno o due argomenti per seduta.
- Sei volte all'anno la Divisione ONU organizza una videoconferenza con le missioni permanenti della Svizzera presso l'ONU, alla quale partecipano di regola tutti i servizi interni ed esterni al DFAE le cui attività ruotano principalmente intorno all'ONU.
- Su invito del Coordinamento ONU si tengono riunioni specifiche di coordinamento interdipartimentale per preparare i lavori di alcune commissioni principali dell'Assemblea generale, di segmenti importanti dell'ECOSOC e delle sessioni del Consiglio dei diritti umani.
- All'interno dell'Amministrazione federale, il Coordinamento ONU dirige inoltre una rete informale su questioni relative al budget e alla gestione, che si riunisce una o due volte all'anno per discutere temi e aspetti correlati che riguardano più organismi od organizzazioni.
- Infine, settimanalmente si tiene una teleconferenza tra la Divisione ONU e i cinque capimissione ONU (ONU New York, ONU Ginevra, ONU Vienna, UNESCO Parigi, organizzazioni internazionali Roma) per assicurare un rafforzato coordinamento operativo e un migliore scambio di informazioni.

Conclusioni

Il Consiglio federale giunge alla conclusione che il sistema di coordinamento sopra descritto assicura la coerenza e la credibilità della Svizzera nelle organizzazioni multilaterali, anche nei casi in cui il coordinamento non è gestito dal DFAE. In quest'ultimo caso è fondamentale il diritto di partecipazione sancito dall'OOrg-DFAE riguardante il trattamento di questioni di politica (estera), istituzionali, in materia di personale e budgetarie. Tale diritto di partecipazione del DFAE è consolidato ormai da molti anni e ha dimostrato il suo valore nella pratica. Vista l'esperienza positiva maturata con il sistema attualmente

in vigore, non pare necessario affidare il coordinamento di tutti gli affari dell'intero sistema delle Nazioni Unite all'unità Coordinamento ONU. Le ragioni contrarie a un adeguamento del sistema di coordinamento riguardano anche l'efficienza e i costi.

3.2 Esame di risoluzioni ricorrenti

Ogni volta che vengono ripresentate, le risoluzioni che ricorrono ogni anno (p. es. in seno al Consiglio dei diritti umani dell'ONU e all'OMS) vengono valutate nuovamente sia dal punto di vista politico sia sotto il profilo del contenuto.

Secondo la prassi consolidata, i servizi competenti esaminano ogni risoluzione e ogni decisione, anche quelle ricorrenti, singolarmente secondo la procedura descritta nel capitolo 2. La Svizzera partecipa attivamente alle negoziazioni conformemente alla Strategia di politica estera 2020–2023, alle strategie subordinate e alle priorità annuali per l'Assemblea generale. Decide il suo comportamento di voto e di co-sponsoring sempre sulla base del testo finale negoziato e dei seguenti criteri:

- il testo preciso della risoluzione, compresa la sua obiettività e adeguatezza;
- la Costituzione e, dove pertinente, il diritto nazionale e le strategie adottate dal Consiglio federale;
- il diritto internazionale applicabile;
- la situazione in loco;
- la prevedibile posizione di Stati con vedute affini in merito alla decisione specifica.²

Una valutazione negativa riguardante uno o più criteri di cui sopra non significa automaticamente che la Svizzera voti contro una risoluzione o non la co-sponsorizzi, poiché alla fine si soppesano sempre i vari aspetti e interessi nel loro insieme. Per le risoluzioni che si ripresentano periodicamente si applica la stessa procedura. Va tenuto presente, inoltre, che il comportamento di voto deve sempre essere interpretato nel contesto di una specifica votazione e che un fattore particolarmente rilevante è la posizione assunta da altri Stati che tradizionalmente condividono posizioni affini. Per esempio, un'astensione non significa automaticamente una posizione «neutra» o una non decisione.³

Il contenuto di molte risoluzioni e decisioni ricorrenti cambia solo marginalmente da una volta all'altra. Spesso l'intenzione degli autori o delle autrici è quella di far confermare il consenso, una volta raggiunto, o – nel caso di una votazione – il sostegno di una maggioranza di Stati, e di mantenere la questione nell'agenda della comunità internazionale. Nell'Assemblea generale oltre due terzi delle risoluzioni sono adottate solitamente per consenso⁴. I risultati delle votazioni aventi come oggetto risoluzioni ricorrenti indicano che il comportamento di voto degli Stati rimane ampiamente costante. Se la valutazione dei criteri di cui sopra non cambia in maniera significativa di volta in volta – come avviene per molti testi – ha quindi senso mantenere la stessa posizione degli anni precedenti o assumerne una simile. Nei contesti nei quali la Svizzera fornisce i suoi buoni uffici, un posizionamento attento che tenga conto del suo ruolo di mediatrice è particolarmente importante. In questi casi la Svizzera è ancora più sotto esame del solito, ed è per questo che deve adottare posizioni comprensibili e coerenti o giustificare in maniera obiettiva qualsiasi cambiamento di posizione. Nei dossier sensibili sul piano politico e nel caso di risoluzioni ricorrenti con cambiamenti insignificanti del contenuto, ogni cambiamento di posizione viene notato dalla comunità internazionale, soprattutto se non rispecchia il comportamento di altri Stati che condividono idee affini.

² Anche in linea con l'obiettivo di politica estera 7.5, che prevede che la Svizzera persegua maggiormente iniziative diplomatiche tematiche, settoriali e regionali con Stati e gruppi di Stati affini che condividono le sue posizioni.

³ Cfr. anche: [Come prende posizione la Svizzera all'ONU da candidata al Consiglio di sicurezza?](#)

⁴ Rompere il consenso è un atto eclatante che espone notevolmente uno Stato su una determinata questione. La Svizzera lo prende quindi in considerazione solo in casi assolutamente eccezionali, nei quali è pronta a difendere una posizione opponendosi all'intera comunità degli Stati o a una parte molto grande di essa. Inoltre, è importante valutare attentamente in ogni caso fino a che punto la rottura del consenso sia utile all'obiettivo perseguito, ossia al far valere la posizione svizzera.

Esempi di risultati di votazioni riguardanti risoluzioni ricorrenti nell'Assemblea generale nel periodo 2016-2020

Titolo	2020	2019	2018	2017	2016
Conseguenze umanitarie di armi nucleari	146S-13N-29A	144S-13N-28A	142S-15N-26A	141S-15N-27A	144S-16N-24A
Necessità di porre fine all'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America a Cuba	Nessuna risoluzione	187S-3N-2A	189S-2N-0A	191S-2N-0A	191S-2N-0A
Status degli sfollati interni e dei rifugiati dell'Abcasia, in Georgia, e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud, in Georgia	84S-13N-78A	79S-15N-57A	81S-16N-62A	80S-14N-61A	76S-15N-64A

S: Sì, N: No, A: Astensione

Conclusioni

Il Consiglio federale costata che tutte le risoluzioni, anche quelle ricorrenti, vengono già oggi esaminate in dettaglio. Tale esame avviene sulla base dei criteri elencati sopra. Se l'esame non porta a risultati fondamentalmente diversi, è generalmente opportuno mantenere la stessa posizione espressa in precedenza, per garantire una politica estera coerente, credibile e affidabile.

3.3 Consultazione delle commissioni della politica estera

Le consultazioni delle commissioni della politica estera sono estese a tutte le risoluzioni delle organizzazioni e degli organi sussidiari dell'ONU e si tengono in funzione delle necessità, ma almeno ogni sei mesi.

Il comportamento della Svizzera in seno all'ONU è guidato dalla Strategia di politica estera 2020–2023, dalle rispettive strategie basate su un approccio geografico e tematico e dai pertinenti messaggi, in particolare il messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite, che contiene anche dichiarazioni sugli obiettivi della Svizzera nel sistema multilaterale. Le CPE ricevono queste direttive strategiche e hanno la possibilità di esprimere la loro posizione. Inoltre, dopo aver consultato le CPE conformemente all'articolo 152 capoverso 3 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002 (LParl, RS 171.10), il Consiglio federale adotta ogni anno le priorità per l'Assemblea generale. Una procedura analoga è prevista anche per le priorità relative al seggio nel Consiglio di sicurezza.

Gli organi politici dell'ONU e le sue agenzie specializzate, così come i fondi e i programmi, adottano ogni anno circa 2000 risoluzioni e decisioni, molte delle quali trattano questioni relative al budget e alla gestione, alle modalità delle conferenze, all'organizzazione del lavoro, a questioni tecniche e simili. Altre decisioni riguardano solo l'organizzazione stessa e non sono indirizzate agli Stati membri. Pertanto, porre in consultazione presso le CPE tutte le decisioni e le risoluzioni non ha senso. È fondamentale qualificare tutte queste decisioni secondo il criterio previsto dal diritto vigente, ossia quello del «carattere essenziale».

Secondo l'articolo 152 della legge sul Parlamento, le CPE vengono consultate in caso di «progetti essenziali». L'articolo 5b dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) precisa il criterio dell'essenzialità: si parla di «progetti essenziali» se in seguito all'attuazione di raccomandazioni o decisioni di organizzazioni internazionali o di organi multilaterali è necessario emanare o modificare sostanzialmente una legge federale oppure se la rinuncia all'attuazione di tali raccomandazioni o decisioni comporta il rischio di gravi svantaggi

economici, di sanzioni, di un isolamento della Svizzera per la sua posizione divergente o di un danno alla sua reputazione politica oppure quando sono prevedibili altri seri svantaggi per la Svizzera. L'elenco dell'articolo 5b OLOGA non è esaustivo.

Le risoluzioni dell'Assemblea generale, dell'ECOSOC e del Consiglio dei diritti umani hanno carattere di raccomandazioni e non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. Sono estremamente rare le risoluzioni dell'ONU che richiedono una modifica sostanziale di una legge federale o la cui mancata attuazione avrebbe gravi conseguenze. Uno di questi rari casi è stato, per esempio, il mandato negoziale per i preparativi in vista dell'adozione dell'Agenda 2030 da parte dell'Assemblea generale. Vista la portata del progetto, il Consiglio federale ha consultato le CPE.⁵ Di regola, però, le risoluzioni dell'ONU non soddisfano il criterio dell'essenzialità.

Consultare le CPE su tutte le risoluzioni del sistema delle Nazioni Unite comporterebbe un enorme dispendio di tempo sia per le CPE sia per l'Amministrazione. Poiché il numero di risoluzioni e decisioni nell'apparato ONU è molto elevato, questo non sarebbe fattibile. Sarebbero poi numerose le risoluzioni e le decisioni con una portata politica inesistente o molto limitata. Le risoluzioni vengono negoziate in diversi periodi dell'anno e per una durata diversa. Sarebbe quindi anche molto difficile raggruppare i testi delle risoluzioni o presentare un piano di consultazione preciso. Inoltre, il risultato dei negoziati – cioè il testo della risoluzione da adottare – è disponibile solo pochi giorni o addirittura poche ore prima della sua adozione. Consultare le CPE riguardo al testo finale non sarebbe quindi possibile nella maggior parte dei casi.

Conclusioni

Il Consiglio federale è del parere che, con l'applicazione del criterio dell'essenzialità, la legge fornisca già oggi uno strumento adeguato per la qualificazione delle varie risoluzioni e decisioni dell'ONU per le quali devono essere consultate le CPE. Inoltre, le CPE possono partecipare all'orientamento materiale della politica ONU della Svizzera attraverso i processi esistenti, e in particolare nell'ambito della consultazione sulle priorità per l'Assemblea generale e, in futuro, per il Consiglio di sicurezza. Estendere la consultazione a tutte le decisioni e risoluzioni delle Nazioni Unite non sarebbe opportuno in termini di tempo e risorse.

3.4 Informazione delle commissioni della politica estera

Il Parlamento viene informato attraverso un rapporto redatto almeno una volta all'anno, che fornisce dettagli sul comportamento di voto della Svizzera in tutte le organizzazioni e negli organi sussidiari dell'ONU.

Il Consiglio federale utilizza i seguenti strumenti per informare il Parlamento sulle sue attività e posizioni all'ONU:

- il rapporto annuale sulla politica estera, che copre anche attività multilaterali;
- le priorità annuali e il rapporto sull'attuazione per l'Assemblea generale;
- l'elenco dei temi attuali di politica estera per le CPE; e
- se necessario, o su richiesta, informazioni orali durante le sedute delle CPE, per esempio alla voce «Attualità di politica estera».

Naturalmente il Consiglio federale è anche disposto a fornire informazioni sul comportamento di voto della Svizzera riguardo a una specifica risoluzione durante l'ora delle domande.

Il comportamento di voto della Svizzera, così come quello di altri Stati, nell'Assemblea generale, nell'ECOSOC, nel Consiglio dei diritti umani e, non appena ne sarà membro, nel Consiglio di sicurezza, è consultabile anche sui siti Internet dell'ONU⁶. Le sedute ufficiali di questi organi sono inoltre trasmesse in diretta su [Internet](https://digitallibrary.un.org/) e possono essere riviste anche in seguito. Pure diverse agenzie specializzate

⁵ A/RES/70/1: «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development». Il 14 gennaio 2015, dopo aver consultato le CPE, il Consiglio federale ha adottato il mandato negoziale per i preparativi del vertice per l'adozione della nuova agenda globale per lo sviluppo sostenibile post-2015.

⁶ <https://digitallibrary.un.org/>

trasmettono le loro sedute e forniscono panoramiche di voto. Queste possibilità sono, singolarmente o nell'insieme, adatte per garantire l'informazione e la trasparenza desiderate dal Parlamento.

Conclusioni

Il Consiglio federale riconosce il bisogno espresso dal Parlamento di ricevere maggiori informazioni e vuole aumentare ulteriormente la trasparenza. In futuro il DFAE pubblicherà quindi direttamente sul suo sito Internet, a intervalli regolari, i risultati delle votazioni e il comportamento di voto della Svizzera riguardo alle risoluzioni nei principali organi politici di cui fa parte. Queste informazioni confluiranno anche nel rapporto annuale sull'attuazione delle priorità per l'Assemblea generale. Il Consiglio federale è persuaso che queste misure addizionali soddisferanno il bisogno di maggiori informazioni e di un migliore accesso ai dati.

3.5 Trasparenza verso l'opinione pubblica

Per una maggiore trasparenza, il Consiglio federale fornisce al pubblico, sul sito Internet del DFAE, informazioni aggiornate sul comportamento di voto della Svizzera in tutte le organizzazioni e negli organi sussidiari dell'ONU.

Il Consiglio federale riconosce il bisogno di trasparenza dell'opinione pubblica, anche per quanto riguarda la politica ONU. C'è da supporre che questo aumenterà con un seggio svizzero nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Già oggi le priorità e il rapporto sull'attuazione destinato all'Assemblea generale vengono pubblicati integralmente sul sito Internet del DFAE al momento del comunicato stampa che fa seguito all'adozione da parte del Consiglio federale. La stessa prassi è prevista per le priorità in seno al Consiglio di sicurezza. Inoltre, come già menzionato sopra, in futuro il DFAE pubblicherà a intervalli regolari sul suo sito Internet i risultati delle votazioni e il comportamento di voto della Svizzera riguardo alle risoluzioni nei principali organi politici di cui fa parte. Il DFAE fornirà quindi maggiori informazioni su importanti attività multilaterali, pubblicandole sul suo sito.

4 Conclusione

A livello multilaterale la Svizzera è un attore rispettato, considerato indipendente e affidabile. Lo conferma il fatto che ancora oggi è in grado di fungere da mediatrice in vari negoziati e, quindi, di favorire il raggiungimento di un consenso. Quando sono in gioco importanti interessi nazionali, riesce regolarmente a unire le forze con gli Stati che la pensano nello stesso modo e a difendere le sue preoccupazioni, nonostante il clima internazionale più difficile. Inoltre, diverse posizioni chiave nelle organizzazioni internazionali sono in mano a Svizzere o Svizzeri, e al nostro Paese vengono spesso delegati importanti compiti multilaterali dall'ONU o da altri Stati membri. Queste nomine e richieste con valenza politica sono una dimostrazione di fiducia.

Questi traguardi sono frutto di una politica ONU credibile, coerente e affidabile. L'attuale sistema di coordinamento, istituito nel quadro dell'adesione della Svizzera all'ONU quasi 20 anni fa, rafforza queste qualità della politica ONU della Svizzera e si è dimostrato efficace. Il Consiglio federale è pertanto del parere che i diritti di partecipazione del DFAE siano già oggi sufficientemente sviluppati e che, quindi, non siano necessari adeguamenti sostanziali al sistema di coordinamento come quelli proposti nel postulato. La Svizzera esamina in dettaglio ogni risoluzione, anche quelle ricorrenti. Per decidere la posizione della Svizzera vengono coinvolti tutti i servizi interessati, sulla base di precisi criteri. Pertanto, il Consiglio federale ritiene che le richieste formulate nel postulato siano già soddisfatte. Alle CPE sono riconosciuti ampi diritti d'informazione e partecipazione, conformemente alle disposizioni legali. Il Consiglio federale riconosce l'esigenza del Parlamento di avere accesso a più informazioni. Allo scopo di migliorare il flusso d'informazioni e di renderle più fruibili, il DFAE è quindi disposto a pubblicare in futuro sul suo sito, a intervalli regolari, anche il comportamento di voto della Svizzera nei principali organi politici di cui fa parte.

Allegato

Glossario

Co-sponsoring / co-sponsorizzazione: sostegno formale espresso da uno Stato a una bozza di risoluzione. *In primo luogo* è quindi un segnale politico lanciato all'autore (o agli autori) della risoluzione e agli altri Stati membri dell'agenzia o dell'organo dell'ONU interessato. *In secondo luogo*, la co-sponsorizzazione può aumentare le aspettative riguardo all'impegno del co-sponsor nel prosieguo dei negoziati o nel follow-up. La co-sponsorizzazione è un ulteriore segno di appoggio che va oltre un semplice voto favorevole. Come autore di una risoluzione, uno Stato ne è automaticamente anche co-sponsor, a meno che la co-sponsorizzazione non venga revocata (p. es. perché sono state accettate modifiche che non rispecchiano la volontà dell'autore). I co-sponsor figurano nelle bozze di risoluzione o nei verbali, ma di solito non nel testo finale di una risoluzione.

Decisioni: atti aventi lo stesso statuto giuridico delle risoluzioni. Di solito regolano questioni procedurali, mentre le risoluzioni contengono punti sostanziali/politici (v. Risoluzioni).

Fondi e programmi: sono le agenzie di sviluppo vere e proprie delle Nazioni Unite. Vi figurano il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PNUS), il Programma alimentare mondiale (PAM), l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), l'Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile (UN Women), il Programma per l'ambiente (UNEP), l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (UNRWA) e il Programma congiunto sull'HIV/AIDS (UNAIDS).

Assemblea generale: è il forum di tutti gli Stati membri dell'ONU. In base allo Statuto delle Nazioni Unite, ogni Stato dispone di un voto, indipendentemente dalla sua grandezza. L'Assemblea generale verifica e approva il bilancio dell'ONU, nonché i rapporti degli organi sussidiari. Può stabilire norme, fissare le modalità di svolgimento dei vertici e adottare risoluzioni politiche che, tuttavia, non sono vincolanti per gli Stati membri dal punto di vista del diritto internazionale. Le decisioni relative al budget e alle questioni più importanti, come le raccomandazioni per la pace e la sicurezza, l'elezione dei membri non permanenti del Consiglio di sicurezza e l'inclusione o l'esclusione di singoli membri, sono prese a maggioranza di due terzi. Nella prassi, si mira a raggiungere un consenso. L'Assemblea generale elegge inoltre i membri di un folto numero di organi e organismi, tra cui gli organi principali dell'ONU e il segretario generale dell'ONU. Sei commissioni principali coprono le diverse aree tematiche. L'Assemblea generale si riunisce in sessioni annuali che hanno inizio a metà settembre. Il presidente e l'ufficio dell'Assemblea generale sono eletti per un anno. La presidenza dell'Assemblea generale è formalmente la carica più alta dell'ONU. L'ex consigliere federale Joseph Deiss è stato il primo svizzero a ricoprire questa funzione negli anni 2010-2011.

Consiglio dei diritti umani: il Consiglio dei diritti umani con sede a Ginevra ha il compito di promuovere e tutelare i diritti umani in tutto il mondo. Si occupa di un ampio ventaglio di questioni legate ai diritti umani, di violazioni dei diritti umani e di violazioni del diritto internazionale umanitario e formula raccomandazioni volte a risolvere e ad appianare situazioni problematiche, oltre che a proteggere le vittime. Ad esempio, ha la possibilità di impiegare esperte ed esperti indipendenti o di istituire commissioni d'inchiesta che elaborano rapporti su una determinata situazione ed emanano raccomandazioni. Il Consiglio dei diritti umani è stato creato nel 2006 dall'Assemblea generale dell'ONU come organo sussidiario, che ha preso il posto della Commissione dei diritti dell'uomo. Uno dei nuovi meccanismi introdotti insieme al Consiglio dei diritti umani è l'Esame periodico universale (EPU), al quale devono sottoporsi tutti gli Stati membri dell'ONU ogni quattro anni e mezzo. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno per una durata complessiva di minimo dieci settimane. L'Assemblea generale dell'ONU elegge i 47 membri del Consiglio dei diritti umani a maggioranza assoluta per un mandato di tre anni. Il Consiglio dei diritti umani è il frutto di un'iniziativa della Svizzera che, dal 2016 al 2018, ne è

stata membro per la terza volta. In precedenza è stata membro del Consiglio dal 2006 al 2009 e dal 2010 al 2013.

Risoluzioni: decisioni con un formato standard delle organizzazioni internazionali e delle conferenze internazionali. Di regola, sono costituite da un preambolo e da alcuni paragrafi operativi. Le risoluzioni dell'ONU comprendono valutazioni e richieste che poggiano sullo Statuto delle Nazioni Unite. La procedura e la forza giuridicamente vincolante variano a seconda dell'organo. Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza necessitano di un quorum di nove voti, inclusa l'approvazione o l'astensione dei membri permanenti (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e USA). Sul piano del diritto internazionale pubblico, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza possono comprendere misure sia vincolanti sia non vincolanti e raccomandazioni. Le risoluzioni dell'Assemblea generale, dell'ECOSOC e del Consiglio dei diritti umani invece non sono vincolanti, ma hanno carattere di raccomandazione. Le decisioni dell'Assemblea generale che riguardano l'organizzazione interna o il budget sono vincolanti per il Segretariato. I budget e le chiavi di ripartizione per i contributi dei membri decisi dall'Assemblea generale hanno carattere vincolante nella misura in cui un eventuale ritardo nel pagamento può comportare la sospensione del diritto di voto.

Consiglio di sicurezza: è l'organo principale dell'ONU. Secondo lo Statuto delle Nazioni Unite è il principale responsabile del mantenimento della pace nel mondo e della sicurezza internazionale. Il Consiglio si occupa sia di situazioni di conflitto concrete e di temi specifici che possono pregiudicare la pace nel mondo e la sicurezza internazionale, sia della protezione della popolazione (architettura di protezione). Il Consiglio di sicurezza è formato dai cinque membri permanenti e da dieci membri non permanenti, che vengono eletti. L'Assemblea generale elegge ogni anno cinque membri non permanenti per un periodo di due anni. La presidenza cambia ogni mese seguendo l'ordine alfabetico.

Agenzie specializzate dell'ONU: sono organizzazioni internazionali indipendenti – dal punto di vista giuridico, organizzativo e del finanziamento – che hanno stipulato accordi di diritto internazionale pubblico con l'ONU. Assumono compiti specifici in vari settori, come ad esempio l'economia, i sistemi sociali, la cultura, l'istruzione, la salute, i trasporti o in ambiti internazionali affini. Gli accordi poggiano sull'articolo 63 dello Statuto delle Nazioni Unite. L'ECOSOC coordina la cooperazione tra le agenzie e l'ONU, effettua consultazioni ed emana raccomandazioni. Al momento, l'ONU conta 17 agenzie specializzate, di cui cinque hanno sede nella Ginevra internazionale: l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). L'ONU non collabora soltanto con le agenzie specializzate bensì, sulla base di trattati internazionali, anche con le cosiddette organizzazioni correlate, tra cui l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) con sede a Ginevra, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) con sede all'Aia e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) di Vienna.

Diritto internazionale pubblico: è un ordinamento giuridico concordato dagli Stati che ne regola in particolare le relazioni. Rappresenta la base per la pace e la stabilità e mira a proteggere le persone e a promuoverne il benessere. Il diritto internazionale pubblico ingloba i temi più disparati, come il divieto dell'uso della violenza, i diritti umani, la protezione degli esseri umani in caso di guerre e conflitti, il perseguimento penale dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità, del genocidio, dei crimini di aggressione, della criminalità organizzata transnazionale e del terrorismo. Disciplina inoltre ambiti quali l'ambiente, il commercio, lo sviluppo, le telecomunicazioni e i trasporti. In base al principio della sovranità degli Stati, il diritto internazionale si applica a ogni Stato soltanto nella misura in cui questo ha accettato di assumersi determinati impegni internazionali. Tale prassi non vale per le regole del diritto internazionale cogente, ossia per le norme fondamentali alle quali nessuno Stato può sottrarsi, come il divieto di genocidio.

Consiglio economico e sociale (ECOSOC): con sede a New York, è l'organo principale dell'ONU per gli affari economici e sociali a livello mondiale. Coordina la cooperazione tra gli Stati in questi ambiti. Tra i suoi compiti rientrano la promozione di migliori standard generali di vita, la soluzione di problemi

di natura economica, sociale e sanitaria, la promozione dei diritti umani, della cultura, dell'istruzione e l'aiuto umanitario. L'ECOSOC vigila sull'attuazione delle decisioni adottate in occasione delle conferenze internazionali nei settori dell'economia, dello sviluppo, dell'ambiente, dell'aiuto umanitario e delle attività sociali. È l'anello di congiunzione tra l'ONU e le agenzie specializzate. Inoltre l'ECOSOC, che nel 2013 è stato sottoposto a una riforma, è l'organo che elegge i membri di numerosi organi sussidiari dell'ONU. Si riunisce principalmente a New York. Il cosiddetto segmento umanitario si svolge in alternanza tra Ginevra e New York. L'Assemblea generale nomina ogni anno un terzo dei 54 membri del Consiglio per un periodo di tre anni. La Svizzera è stata membro dell'ECOSOC negli anni 2011-2012, 2015-2016 e 2020-2021.

Elenco delle abbreviazioni

Consiglio economico e sociale

ECOSOC

Organizzazione delle Nazioni Unite

ONU

Commissione della politica estera

CPE

Per esempio

p. es.

Dipartimento federale degli affari esteri

DFAE



Le système des Nations Unies

ORGANES PRINCIPAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Organes subsidiaires

- Comités permanents et organes ad hoc
- Commission du désarmement
- Commission du droit international
- Conseil des droits de l'homme
- Corps commun d'inspection (CCI)
- Grandes commissions et autres comités de session

Fonds et programmes¹

- FNUAP** Fonds des Nations Unies pour la population
- ONU-Habitat⁸** Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- PAM** Programme alimentaire mondial (ONU/FAO)
- PNUD** Programme des Nations Unies pour le développement
 - **FENU** Fonds d'équipement des Nations Unies
 - **VNU** Volontaires des Nations Unies
- PNUE⁹** Programme des Nations Unies pour l'environnement
- UNICEF** Fonds des Nations Unies pour l'enfance

Recherche et formation

- École des cadres du système des Nations Unies
- UNIDIR** Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement
- UNITAR** Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
- UNU** Université des Nations Unies

Autres organismes

- CNUCED^{1,8}**
- HCR¹** Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ITC** Centre du commerce international (ONU/OMC)
- ONU-Femmes¹** Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNOPS¹** Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- UNRWA¹** Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient

Organisations apparentées

- AIEA^{1,3}** Agence internationale de l'énergie atomique
- AIFM** Autorité internationale des fonds marins
- Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
- CPI** Cour pénale internationale
- OIAC³** Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
- OIM¹** Organisation internationale pour les migrations
- OMC^{1,4}** Organisation mondiale du commerce
- Tribunal international du droit de la mer

Commission de consolidation de la paix

Forum politique de haut niveau pour le développement durable

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Organes subsidiaires

- Comité contre le terrorisme
- Comités des sanctions (ad hoc)
- Comité d'état-major
- Comités permanents et organes ad hoc
- Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux
- Opérations de maintien de la paix et missions politiques

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Commissions techniques

- Condition de la femme
- Développement social
- Forum des Nations Unies sur les forêts
- Population et développement
- Prévention du crime et justice pénale
- Science et technique au service du développement
- Statistique
- Stupéfiants

Commissions régionales⁸

- CEA** Commission économique pour l'Afrique
- CEE** Commission économique pour l'Europe
- CEPALC** Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes
- CESAO** Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
- CESAP** Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique

Autres organes¹⁰

- Comité chargé des organisations non gouvernementales
- Comité des politiques de développement
- Comité d'experts de l'administration publique
- Instance permanente sur les questions autochtones
- GENUNG** Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques
- ONUSIDA** Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
- UNGGIM** Comité d'experts sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale

SECRÉTARIAT

Départements et bureaux⁹

- EOSG** Cabinet du Secrétaire général
- BCAD** Bureau de la coordination des activités de développement
- BLT** Bureau de lutte contre le terrorisme
- BSCI** Bureau des services de contrôle interne
- Bureau des affaires de désarmement
- Bureau des affaires spatiales
- Bureau des Nations Unies pour les partenariats²
- Bureau du (de la) Conseiller(ère) spécial(e) pour l'Afrique
- Bureau du (de la) Haut(e)-Représentant(e) pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement
- Bureau du (de la) Représentant(e) spécial(e) du Secrétaire général chargé(e) de la question de la violence contre les enfants

- Bureau du (de la) Représentant(e) spécial(e) du Secrétaire général chargé(e) de la question des violences sexuelles commises en période de conflit
- Bureau du (de la) Représentant(e) spécial(e) du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés
- DCG** Département de la communication globale
- DESA** Département des affaires économiques et sociales
- DGACM** Département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences
- DMSPC** Département des stratégies et politiques de gestion et de la conformité
- DOS** Département de l'appui opérationnel
- DPO** Département des opérations de paix
- DPPA** Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix

Recherche et formation

- UNICRI** Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice
- UNIRISD** Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social

- DSS** Département de la sûreté et de la sécurité
- HCDH** Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- OCHA** Bureau de la coordination des affaires humanitaires
- OLA** Bureau des affaires juridiques
- ONUDC** Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ONUG** Office des Nations Unies à Genève
- ONUN** Office des Nations Unies à Nairobi
- ONUV** Office des Nations Unies à Vienne
- UNDRR** Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes

Institutions spécialisées^{1,5}

- FAO** Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
- FIDA** Fonds international de développement agricole
- FMI** Fonds monétaire international
- GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE⁷**
 - **BIRD** Banque internationale pour la reconstruction et le développement
 - **IDA** Association internationale de développement
 - **SFI** Société financière internationale
- OACI** Organisation de l'aviation civile internationale
- OIT** Organisation internationale du Travail
- OMI** Organisation maritime internationale
- OMM** Organisation météorologique mondiale
- OMPI** Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
- OMS** Organisation mondiale de la Santé
- OMT** Organisation mondiale du tourisme
- ONUDI** Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- UIT** Union internationale des télécommunications
- UNESCO** Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- UPU** Union postale universelle

Notes :

- 1 Membres du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS).
- 2 Le Bureau des Nations Unies pour les partenariats sert de coordonnateur pour la Fondation pour les Nations Unies.
- 3 L'AIEA et l'OIAC font rapport au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale.
- 4 L'OMC n'a pas obligation de faire rapport à l'Assemblée générale, mais elle contribue à titre spécial à ses travaux et à ceux du Conseil économique et social, notamment en ce qui concerne les finances et les questions de développement.
- 5 Les institutions spécialisées sont des organisations autonomes dont le travail est coordonné par le Conseil économique et social (au niveau intergouvernemental) et par le CCS (au niveau intersecrétariat).
- 6 Le Conseil de tutelle a suspendu ses activités le 1^{er} novembre 1994, suite à l'indépendance des Palaos, dernier territoire sous tutelle des Nations Unies, le 1^{er} octobre 1994.
- 7 Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) ne sont pas des institutions spécialisées au sens des articles 57 et 63 de la Charte, mais font partie du Groupe de la Banque mondiale.
- 8 Les secrétariats de ces organes font partie du Secrétariat.
- 9 Font également partie du Secrétariat : le Bureau de la déontologie, le Bureau des services d'ombudsman et de médiation des Nations Unies, et le Bureau de l'administration de la justice.
- 10 Consultez la liste complète des organes subsidiaires du Conseil économique et social à cette adresse : www.un.org/ecosoc/fr.

Ce tableau reflète l'organisation fonctionnelle du système des Nations Unies, à seule fin d'information. Il n'inclut pas tous les bureaux et organismes des Nations Unies.